



# COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 109 del 13-12-2022

Oggetto: **IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2023 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE TARIFFE E PREVISIONE GETTITO.**

L'Anno duemilaventidue, addì tredici del mese di Dicembre alle ore 19:25 convocata nelle forme prescritte dalla legge. La seduta, ai sensi del regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 23 del 07/04/2022, si è svolta in modalità telematica, presieduta dal Sig. COTTINI ROBERTO.

Sono presenti i Signori:

Nominativo		Presente	Assente
COTTINI ROBERTO	SINDACO	X	
VENTURINI PIETRO	ASSESSORE	X	
BURCHIELLI LUCIA	VICE SINDACO	X	

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

*Su proposta del Sindaco*

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) e in particolare l'articolo 4, comma 1, che disciplina l'imposta di soggiorno prevedendo che "I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali";

VISTA l'iscrizione del Comune di Cetona nell'elenco regionale delle località turistiche e città d'arte con decreto Regione Toscana n. 16963 del 16/11/2017;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale (di proposta al Consiglio Comunale), n. 99 del 22/10/2018 avente per oggetto "Istituzione Imposta di Soggiorno – Approvazione Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno";

ATTESO che il regolamento demanda alla Giunta Comunale l'individuazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno;

VISTA la Legge n. 208/2015 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), il cui art.1 – comma 26 testualmente prevede:

*"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ";*

VISTO Il decreto crescita 34/2019 ha inciso sull'efficacia delle delibere sui tributi locali, scrivendo nuove regole anche per l'imposta di soggiorno. Il precedente intervento normativo, contenuto nel DI 50/2017, ha sbloccato la potestà tariffaria sull'imposta di soggiorno. L'articolo 4, al comma 7, aveva stabilito che dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta e il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare le medesime imposte.

RICHIAMATA Il comma 169 della legge 296/2006 fissa la regola sui tempi e l'efficacia delle deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali statuendo che gli enti locali deliberano tariffe e aliquote dei tributi entro la data fissata da norme statali per il bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine del preventivo, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La deroga al comma 169 è totale, permettendo all'ente di introdurre in ogni momento variazioni al tributo, indipendentemente dall'adozione del bilancio di previsione o dai termini nazionali di approvazione del bilancio, con un'efficacia che si applica sul futuro vista la peculiarità del

tributo.

*VISTO Il decreto crescita colma il vuoto normativo con una regola sull'efficacia temporale riservata all'imposta di soggiorno, inserendo il comma 15 quater all'articolo 13 del DI 201/2011: dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il Mef provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.*

VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 giugno 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

ATTESO che l'art. 4, comma 7 del predetto Decreto Legge n. 50/2017, come convertito con correzioni in legge 96/2017, prevede quanto segue:

*“.....A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,*

*possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi....”;*

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 111 del 14/12/2021 di conferma delle tariffe per l'anno di imposta 2021;

PRESO ATTO di confermare la volontà dell'Amministrazione di procedere alla conferma delle tariffe dell'imposta di soggiorno anche per l'anno 2023;

RITENUTO pertanto di fissare le seguenti tariffe:

– **Euro 0,80** per persona e per pernottamento per gli ostelli e campeggi e agricampeggi;

– **Euro 1,00** per persona e per pernottamento per le strutture alberghiere e per tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle alberghiere, di cui all'art. art. 2 del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno;

Richiamato *Il nuovo comma 1 ter dell'articolo 4 del d lgs 23/2011 che stabilisce “1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonchè degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.*

VISTA la necessità di stimare il gettito dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023 per un importo pari ad € 30.000,00, sulla base delle presenze turistiche rilevate negli anni;

VISTO il D.Lgs. 23/2011;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'Art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere reso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

all'unanimità dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono richiamate ed approvate con il presente dispositivo,

1. **di stabilire e confermare** le seguenti tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno di imposta 2023:

– **Euro 0,80** per persona e per pernottamento per gli ostelli e campeggi e agricampeggi;

– **Euro 1,00** per persona e per pernottamento per le strutture alberghiere e per tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle alberghiere, di cui all'art. art. 2 del Regolamento per la Disciplina dell'Imposta di Soggiorno;

2. **di prevedere** la stima del gettito dell'imposta di soggiorno per l'anno 2023 pari ad €. 30.000,00;

3. **di comunicare** il presente atto alle associazioni di categoria e alle strutture ricettive del territorio;

4. **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta di Soggiorno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5. **di dichiarare con separata votazione all'unanimità dei voti favorevoli** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto  
**II SINDACO**  
**ROBERTO COTTINI**

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**FABIO TRINEI**

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

**ATTESTA**

- è divenuta esecutiva dal giorno 13-12-2022
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 13-12-2022

**II SEGRETARIO COMUNALE**  
**FABIO TRINEI**

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.